

A.R.S.A.C.

Azienda Regionale per lo Sviluppo dell'Agricoltura Calabrese
Viale Trieste, 93
Cosenza

GESTIONE STRALCIO ARSSA – Art. 1 bis, L.R. n. 5 del 12.02.2016

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

n° 335/GS del 22 OTT. 2018

Oggetto: Assegnazione dell'appezzamento di terreno (foglio n. 17, particelle n. 1255, 1260, 1266), sito nel fondo "Ministalla" in agro di Corigliano Calabro (ora Corigliano-Rossano), in favore del sig. Manfredi Raffaele, a norma degli artt. 3, 4 della L.R. n. 10\2000 e successive modifiche ed integrazioni.

Il Commissario Straordinario

Assistito dal dirigente del Settore Amministrativo Dott. Bruno Maiolo, presso la sede dell'Azienda, assume la seguente deliberazione proposta dal Coordinatore Fondiario.

Premesso:

- Che con L.R. n. 66\2012 viene istituita l'ARSAC;
- Che con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 192 del 22/12/2016 l'ing. Stefano Aiello è stato nominato Commissario Straordinario dell'ARSAC;
- Che con delibera n. 274 del 15/12/2016, il Dott. Bruno Maiolo è stato nominato dirigente ad interim del Settore Amministrativo.
- Che con delibera n. 12/GS del 08/03/2016, il Dott. Tullio Ciacco è stato nominato responsabile del Coordinamento Fondiario della Gestione Stralcio – ARSSA;
- Che con deliberazione n. 17/CS del 22/01/2018 il Commissario Straordinario, nelle more dell'approvazione da parte del Consiglio Regionale della Calabria, ha approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2018 e con deliberazione n. 18/CS del 26/01/2018 ha autorizzato la gestione in via provvisoria del bilancio di che trattasi, che è limitata all'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali, tassativamente regolati dalla legge, al pagamento delle spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in particolare limitata alle sole operazioni necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'Azienda;
- Che con deliberazione n. 89/CS del 25/06/2018 il Commissario Straordinario ha approvato il bilancio di previsione assestato per l'esercizio 2018;
- Che con L.R. n. 5\2016 è stata istituita la Gestione Stralcio ARSSA incardinata in ARSAC;
- Che con delibera n. 4 del 10.02.2016 il Direttore Generale, ha istituito in ARSAC la Gestione Stralcio ARSSA.

Considerato:

- che con L.R. n. 10/2000, successivamente modificata dalle leggi regionali n. 7/2001, n. 18/2003 e n. 5/2016, sono previste le modalità di alienazione dei terreni della riforma;
- che l'appezzamento di terreno sito in agro di Corigliano Calabro, fondo "Ministalla" in catasto al foglio n. 17, particelle n. 1255, 1260, 1266, non è stato mai assegnato.

Ritenuto:

- che con istanza del 16/04/2018, rettificata in data 14/06/2018, il sig. Manfredi Raffaele, nato a Corigliano Calabro il 05/10/1950 ed ivi residente, ha chiesto l'acquisto delle particelle n. 1255, 1260, 1266 del foglio n. 17 di Corigliano Calabro (ora Corigliano-Rossano);
- che con nota n. 3769 del 17/10/2018 lo Sportello Liquidazione di Rossano ha espresso parere favorevole all'attribuzione del suddetto terreno, esteso complessivamente ha 2.06.93, in favore del sig. Manfredi Raffaele;
- che in data 30/07/2018 il sig. Manfredi Raffaele ha dichiarato di essere in possesso del suddetto terreno da almeno cinque anni dalla data della domanda di acquisto e precisamente dall'anno 1990;
- che il comune di Corigliano-Rossano ha certificato in data 25/09/2018 (Prot. 48186 del 02/10/2018) che, nel vigente strumento urbanistico comunale, le particelle n. 1255, 1260, 1266 del foglio n. 17, ricadono in Zona Agricola e nella delimitazione dell'area archeologica sottoposta a vincolo indiretto";
- che in data 12/09/2018 (prot. n. CEW/1887/2018/CCS0095) la Camera di Commercio di Cosenza ha certificato che il sig. Manfredi Raffaele è titolare di Impresa Agricola;
- che in data 30/07/2018 il suddetto richiedente ha dichiarato di essere proprietario di terreni per un totale di ha 0.69.92 e di non essere proprietario né enfiteuta di altri fondi rustici;
- che per quanto sopra esposto, soprattutto per il fatto che la richiesta di attribuzione interessa un terreno agricolo posseduto da più tempo senza titolo dall'istante, non si fa luogo all'accertamento previsto dall'art. 3, punto 3 della L.R. 10/2000, in quanto trattasi di situazione già consolidata prevista dalla norma di interpretazione autentica di cui alla L.R. 7/2001, anche perché tale assegnazione si configura come ampliamento degli appezzamenti già posseduti, essendo il richiedente proprietario di altri terreni;
- che in data 30/07/2018 il sig. Manfredi Raffaele ha dichiarato di impegnarsi a pagare un indennizzo risarcitorio per utilizzo sine titolo del suddetto terreno, secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 1-ter, L.R. n. 10/2000, modificata dalla L.R. n. 7/2001;
- che in data 30/07/2018 il sig. Manfredi Raffaele ha dichiarato:
 - "1) di non avere diritto e, comunque, di rinunciare integralmente e definitivamente a qualunque indennità o premio possa spettargli, per qualsiasi titolo, relativamente alle migliorie apportate al suddetto immobile fino al momento dell'acquisto, ad eccezione di quelle che verranno determinate dalla Commissione stima prevista dalla L.R. n. 10/2000 e che saranno detratte dal valore di stima degli immobili.
 - 2) di obbligarsi a tenere indenne codesto Ente da qualunque richiesta venisse avanzata da terzi per indennità o premi relativamente alle dette migliorie che da tali terzi fossero state, eventualmente, realizzate sull'immobile in oggetto; pertanto ove, in ipotesi, venissero avanzate richieste in tal senso, il sottoscritto si obbliga a provvedere egli medesimo direttamente al soddisfacimento di detti terzi restando impegnato a fare tutto quanto necessario onde evitare che codesto Ente sia richiesto del pagamento.".

